



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Decreto n. 509/2014

Oggetto: Regolamento del Garante degli studenti - Emanazione

Prot. 11741

Titolo I

Classe 3

Fasc.

IL RETTORE

- Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia che prevede la figura del Garante dei diritti degli studenti;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente Studenti nella seduta del 12 febbraio 2014;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17 marzo 2014 di approvazione del Regolamento del Garante degli studenti;
- Ravvisata la necessità di provvedere

DECRETA

l'emanazione del Regolamento del Garante degli studenti dell'Università degli Studi di Pavia, che costituisce parte integrante del presente decreto.

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEGLI STUDENTI

ART. 1 (OGGETTO)

Il presente Regolamento disciplina la figura del Garante degli Studenti (d'ora in poi solo Garante) prevista dall'Art. 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia.

ART. 2 (NOMINA E DURATA)

1. Il Garante è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzie di competenza giuridico amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

2. L'incarico di Garante ha durata triennale ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 3 (FUNZIONI E COMPETENZE)

Il Garante vigila di norma su istanza individuale o collettiva degli studenti, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento:

- a) sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) sull'adozione delle necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato.

ART. 4 (MODALITÀ DI INTERVENTO)

1. Il Garante, nei casi previsti dal precedente Art. 3, può essere interpellato dagli studenti in forma scritta od orale, secondo le modalità rese note. La formalizzazione delle istanze deve comunque sempre avvenire per iscritto, all'indirizzo garantestudenti@unipv.it. In ogni caso il Garante non procede a seguito di segnalazioni anonime.

2. Il Garante, valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza, esercita le funzioni istruttorie presso tutte le strutture dell'Ateneo. Può quindi richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie, chiarimenti o l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria sull'atto o sul comportamento oggetto dell'istanza, senza limiti di segreto d'ufficio o di altra natura, esercitando il diritto di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo. Qualora l'istruttoria non risulti completa, investe della questione il responsabile della struttura interessata per acquisire tutti gli elementi utili alla definizione della pratica.

3. Al termine dell'attività istruttoria, il Garante può trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura competente, potendo altresì formulare richiesta di rimuovere situazioni lesive dei diritti o degli interessi degli studenti.

4. Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare di studenti, docenti o altro personale dell'Ateneo, interrompe il procedimento rimettendone la competenza al Rettore, il quale si avvarrà degli organismi preposti allo scopo.

5. Il Garante, qualora rilevi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli aspetti di rispettiva competenza, allegando una relazione sui fatti.

6. Il Garante informa gli studenti dell'esito degli accertamenti eseguiti e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro 60 giorni dall'istanza.

7. Al Garante è interdetto ogni intervento su fatti per i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa, civile o penale.

ART. 5 – (DIRITTO ALL'ANONIMATO, RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO)

1. Il Garante è un organo indipendente, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale agli Organi dell'Università ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

2. Il Garante, al pari di tutti i soggetti che con lui interagiscono nelle diverse fasi di accoglimento, istruttoria e gestione delle istanze, è tenuto al segreto delle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni legate all'espletamento del suo mandato oltre che alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.

ART. 6 – (RELAZIONE DEL GARANTE)

1. Il Garante trasmette annualmente al Rettore ed al Senato Accademico entro il mese di febbraio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che potrà contenere, oltre ad una ricostruzione dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

casi seguiti, anche eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, ai fini di una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi della componente studentesca.

2. Ove lo ritenga necessario, il Garante può trasmettere alle commissioni interessate, agli organi di governo dell'Ateneo e al Consiglio degli Studenti apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 7 - (ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO)

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Garante si avvale delle risorse umane e strumentali assegnategli dal Direttore Generale. Il personale addetto all'ufficio del Garante è tenuto, oltre al segreto d'ufficio, a particolare riservatezza sui fatti e atti di cui a viene conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

ART. 8 - (GRATUITÀ DELL'INCARICO)

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo gratuito.

ART. 9 - (REVOCA E DIMISSIONI)

1. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è adottata dal Rettore con decreto motivato a seguito di delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Garante al Rettore. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di accettazione. Esse sono efficaci dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Università.

ART. 10 - (NORME TRANSITORIE E FINALI)

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università.

Pavia, 31/03/2014


IL RETTORE
(Fabio Rugge)



MS /AB/as

